



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

SOVERATO

Sezione T.A.O.

(Via Vittorio Veneto s.n.c. – Tel e Fax 0967/21674 – ucsoverato@mit.gov.it)

ORDINANZA N.20/2020

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Soverato,

VISTO: il rapporto di servizio **n°467/2020** datato **13/10/2020** redatto da personale di questo Comando, nel quale viene segnalato, nello specchio acqueo antistante il “Lido del Carabinieri” della località Copanello del comune di Staletti (CZ), a circa 5 metri dalla battigia, la presenza di due blocchi in cemento di forma cilindrica affioranti che costituiscono pericolo per la navigazione e per la pubblica incolumità;

TENUTO CONTO: dell’esigenza di emanare norme tese a prevenire il verificarsi di possibili danni a cose e salvaguardare l’incolumità delle persone ed al fine di garantire la sicurezza dei bagnanti;

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione;

RENDE NOTO

Che nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare denominato “Lido del Carabiniere” della località Copanello del comune di Staletti (CZ), a circa 5 (cinque) metri dalla battigia, ed esattamente all’interno della circonferenza avente centro nel punto di **Coordinate Geografiche DATUM WGS84: LAT 38°45'59.3"N LONG 016°34'03.2"E**, sono presenti n. 2 (due) blocchi in cemento di forma circolare affioranti che costituiscono pericolo per la balneazione e la pubblica incolumità;

ORDINA

ART. 1

Con decorrenza immediata, nella zona di mare all’interno della circonferenza con centro nel punto sopra menzionato e avente raggio di metri 5 (cinque), sono interdette la balneazione, la pesca, le immersioni subacquee, il transito ed in generale a qualsiasi attività connessa con l’uso del mare.

ART.2

I contravventori alla presente Ordinanza, fatta salva la responsabilità per eventuali danni causati a terzi e sempre che il fatto non costituisca diverso più grave illecito, saranno puniti ai sensi degli articoli 53 e seguenti di cui al Decreto Legislativo n°171 datato 18/07/2005 e dagli articoli 1164, 1231 del Codice della Navigazione.

ART. 3

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagine “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera/soverato.it, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.-

Soverato, 26/11/2020

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Carlo Augusto CIPOLLONE